

**ORDINANZA N° 18/2026
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che in data 31.03.2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 e dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i dell'“*Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - LOTTO 1 - CIG: 972290288C - A18 MESSINA-CATANIA E A18 SIRACUSA GELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIF*”;
- che per l'esecuzione dei lavori sopra citati è stata incaricata l'impresa “**Intercontinentale Servizio Igiene S.R.L**” con sede in Via San Cristoforo n. 5 – 98122 – Messina, P. IVA 01417040837, PEC: intercontinentalesrl@pec.buffetti.it;

VISTI:

- l'ordinanza n. 48/2025 del 04.04.2025;
- la nota del 11.02.2026 con la quale il RUP chiede l'emissione di apposita ordinanza, che proroga gli effetti dell'ordinanza n. 48/2025 del 04.04.2025 per l'anno 2026, al fine di proseguire i lavori previsti nell'accordo quadro in oggetto;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - *LOTTO 1 - CIG: 972290288C - A/18 Messina-Catania e A/18 Siracusa - Gela in entrambe le direzioni*;

CONSIDERATO: che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, dei sopra citati lavori, occorre prevedere l'istituzione di specifiche limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e la Direzione lavori,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - *LOTTO 1 - CIG: 972290288C - A/18 Messina-Catania e A/18 Siracusa - Gela in entrambe le direzioni*,

Con decorrenza immediata e sino alle ore 24:00 del 31.12.2026, la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, delle Autostrade A/18 Messina – Catania e A/18 Siracusa – Gela (tratta in esercizio), in entrambe le direzioni di marcia e relativi svincoli e pertinenze, sia in orario diurno che notturno.

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile – Noto e Noto – Rosolini dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela;

E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle parzializzazioni e 40/30 km/h nelle rampe di svincolo in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa “**Intercontinentale Servizio Igiene S.R.L**” con sede in Via San Cristoforo n. 5 – 98122 – Messina, P. IVA 01417040837.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza la ditta **"Intercontinentale Servizio Igiene S.R.L"** è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa incaricata per l'esecuzione delle lavorazioni dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le parzializzazioni, telefonicamente al Centro Radio, via mail la Direzione Lavori e per conoscenza all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle parzializzazioni che si renderanno necessarie precisando: carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere.

Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle parzializzazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il responsabile in sito è il Sig. **Jesus Rafael Martinez** [REDACTED]

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 12.02.2026.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Calogero Franco Fazio)

